



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, ed, in particolare, l'articolo 4 sulle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle sedi e delle circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni medesime, da fissarsi nel numero massimo di dieci;

VISTO l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, citato, in cui si prevede che i componenti delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 ed in particolare l'articolo 12;

DECRETA

Art. 1

(Individuazione delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono istituite, presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di seguito indicate:

Gorizia, con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige;

Milano, con competenza a conoscere delle domande presentate nella Regione Lombardia;

Torino, con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna;



Il Ministro dell'Interno

Roma, con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lazio, Abruzzo, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria;

Caserta, con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Campania, Molise;

Foggia, con competenza a conoscere delle domande presentate nella provincia di Foggia, Barletta-Andria-Trani;

Bari, con competenza a conoscere delle domande presentate nelle province di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto.

Crotone, con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni Calabria, Basilicata;

Trapani, con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna;

Siracusa, con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania.

Art. 2

(Disposizioni in materia di competenza)

1. Le Commissioni territoriali istituite ai sensi del presente decreto sostituiscono le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.

2. Le domande presentate nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Campania e Molise e nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, alle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato di Milano, Roma, e Foggia, precedentemente alla entrata in vigore del presente provvedimento, sono esaminate rispettivamente dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, Roma e Foggia.



Il Ministro dell'Interno

Art. 3

(Disposizioni per l'entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore contestualmente alla nomina di tutti i componenti delle commissioni territoriali di cui all'articolo 1, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Il presente decreto viene inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 MAR 2008

IL MINISTRO